


# Dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera

Comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva  
Valida per il periodo di resoconto 2024



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

# Dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera

Comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva  
**Valida per il periodo di resoconto 2024**

# Nota editoriale

## Valenza giuridica

La presente pubblicazione è una comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681). Destinata in primo luogo ai detentori di una discarica in Svizzera soggetti al pagamento della tassa OTaRSi, essa concretizza le prescrizioni in materia di dichiarazione di detta tassa nell'intento di promuovere una prassi uniforme. Se la dichiarazione della tassa OTaRSi è compilata in modo conforme alla presente comunicazione e se sono fornite le prove richieste, si può partire dal presupposto che la dichiarazione della tassa OTaRSi sia completa.

Questa comunicazione si applica a partire dal periodo di resoconto 2024.

## Contatto

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione Rifiuti e materie prime  
Sezione Ciclo di materie prime  
Dichiarazione della tassa OTaRSi  
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna

Telefono: +41 58 462 69 61

E-mail: [vasa-abgabe@bafu.admin.ch](mailto:vasa-abgabe@bafu.admin.ch)

## Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

## Autore

David Bumann (UFAM)

## Accompagnamento UFAM

Matthieu Buchs (divisione Rifiuti e materie prime)

Satenig Chadoian (divisione Servizio giuridico)

David Hiltbrunner (divisione Rifiuti e materie prime)

André Laube (divisione Rifiuti e materie prime)

## Grafica e impaginazione

Funke Lettershop AG

## Foto di copertina

Balmholz – Cava, sito di produzione di materiali da costruzione e discarica.

© Foto con drone di David Bumann

## Link per scaricare il PDF

[www.bafu.admin.ch/uv-2327-i](http://www.bafu.admin.ch/uv-2327-i)

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in lingua tedesca e francese. La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2024

# Indice

<b>Abstracts</b>	<b>5</b>
<b>Prefazione</b>	<b>6</b>
<b>1 Aspetti generali</b>	<b>7</b>
1.1 Motivo e scopo	7
1.2 Campo di applicazione	7
1.3 Scadenze	7
1.4 Modulistica	8
1.5 Seguito della procedura	8
1.6 Termine transitorio	8
<b>2 Moduli per la dichiarazione della tassa OTaRSi</b>	
<b>in Svizzera</b>	<b>9</b>
2.1 Contabilità e bilancio dei materiali	9
2.2 Totale dei rifiuti depositati definitivamente e riciclati per misure di costruzione	9
2.3 Riciclaggio rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione	9
2.4 Calcolo dell'ammontare provvisorio della tassa	10
2.5 Conferma della correttezza dei dati inseriti	10
2.6 Copia al Cantone	10
<b>3 Riciclaggio di rifiuti rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione</b>	<b>11</b>
3.1 Aspetti generali	11
3.2 Misure di costruzione	11
3.3 Tipo di rifiuti conformi ai requisiti minimi e prove da inviare	13
3.4 Autorizzazione	15
3.5 Dimensionamento	15
3.6 Quantità	15
3.7 Altre misure di costruzione	15

---

# Abstracts

This communication from the FOEN concerns the Ordinance on the Charge for the Remediation of Contaminated Sites (OCRCS; RS 814.681). It is intended primarily for landfill owners subject to the charge in Switzerland, and sets out the requirements to be met by the OCRCS charge declaration, thereby promoting uniform practice. If they complete the OCRCS charge declaration form in accordance with this communication and provide the required proofs, holders can assume that their declarations are complete. The present communication contains the procedural steps and the main requirements relating to the contour of the landfill, the capture of deposited waste and the recovery possibilities for construction measures in the landfill.

**Keywords:**

*contaminated sites,  
deposit, landfill,  
OCRCS charge  
declaration, waste*

La presente comunicazione dell'UFAM concerne l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681). Destinata in primo luogo ai detentori di una discarica in Svizzera soggetti al pagamento della tassa OTaRSi, essa concretizza le prescrizioni in materia di dichiarazione di detta tassa nell'intento di promuovere una prassi uniforme. Se la dichiarazione della tassa OTaRSi è compilata in modo conforme alla presente comunicazione e se sono fornite le prove richieste, si può partire dal presupposto che la dichiarazione della tassa OTaRSi è completa. La presente comunicazione illustra quindi le diverse fasi procedurali e i requisiti principali in materia di limiti del sistema della discarica, registrazione di rifiuti depositati definitivamente e possibili forme di riciclaggio in discarica per misure di costruzione.

**Parole chiave:**

*deposito definitivo,  
dichiarazione della  
tassa OTaRSi,  
discarica, rifiuti, siti  
contaminati*

Diese Mitteilung des BAFU betreffend die Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA, SR 814.681) richtet sich primär an die VASA-abgabepflichtigen Inhaberinnen und Inhaber von Deponien in der Schweiz. Sie konkretisiert die Vorgaben zur VASA-Abgabedeklaration und soll deren einheitliche Handhabung fördern. Werden das Formular der VASA-Abgabedeklarationen gemäss dieser Mitteilung ausgefüllt und die geforderten Nachweise erbracht, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die VASA-Abgabedeklaration vollständig ist. Dazu umfasst die Mitteilung die Verfahrensschritte und die wesentlichen Anforderungen betreffend die Systemgrenzen der Deponie, die Erfassung der abgelagerten Abfälle und möglicher Verwertungen für bauliche Massnahmen auf der Deponie.

**Stichwörter:**

*Abfall, Ablagerung,  
Altlasten, Deponie,  
VASA-  
Abgabedeklaration*

La présente communication de l'OFEV concerne l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS ; RS 814.681). Destinée en premier lieu aux détenteurs de décharges assujettis à la taxe en Suisse, elle concrétise les exigences auxquelles doit satisfaire la déclaration de taxe OTAS, favorisant ainsi une pratique uniforme. S'ils remplissent le formulaire de déclaration de taxe OTAS conformément à la présente communication et s'ils fournissent les preuves requises, les détenteurs peuvent partir du principe que leurs déclarations sont complètes. La présente communication contient toutes les étapes de la procédure ainsi que les principales exigences relatives au contour de la décharge, à la saisie de déchets stockés définitivement et aux possibilités de valorisation en vue de mesures de construction dans la décharge.

**Mots-clés :**

*décharge, déchets,  
déclaration de taxe  
OTAS, sites  
contaminés, stockage  
définitif*

---

# Prefazione

L'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS 814.681) costituisce una base fondamentale per la gestione dei siti contaminati e, laddove giustificato, per un loro finanziamento. Il 1° gennaio 2001 è stato introdotto un finanziamento speciale, alimentato con i proventi della tassa OTaRSi, volto a indennizzare i costi di misure relative all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento dei siti inquinati. Al pagamento di questa tassa sono soggetti i detentori di discariche di tipo B, C, D ed E e gli esportatori di rifiuti destinati al deposito definitivo all'estero.

La comunicazione dell'UFAM «Dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera» riassume i punti chiave per una compilazione efficiente della dichiarazione della tassa OTaRSi da parte dei detentori di discariche svizzere, illustrando le fasi procedurali e i requisiti principali in tale contesto. La presente comunicazione intende inoltre garantire un'interpretazione univoca dei requisiti relativi alla costruzione di discariche che sia conforme all'allegato 2 dell'ordinanza sui rifiuti OPSR; RS 814.600.

Per poter disporre in tempi rapidi dei mezzi necessari per l'indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati, è necessario che la riscossione della tassa OTaRSi avvenga in modo efficiente e uniforme. Un contributo in tal senso arriva dalla presente comunicazione dell'UFAM.

Rahel Galliker, vicedirettrice  
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

---

# 1 Aspetti generali

## 1.1 Motivo e scopo

La presente pubblicazione intende rendere più agevole l'invio della dichiarazione della tassa dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati<sup>1</sup> da parte dei detentori di discariche soggetti al pagamento di tale tassa.

Lo scopo della dichiarazione è identificare chiaramente la quantità di rifiuti depositati definitivamente. La dichiarazione deve contenere tutti i dati necessari alla determinazione dell'ammontare della tassa. È fatta salva una verifica ufficiale.

## 1.2 Campo di applicazione

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 OTaRSi, i detentori di una discarica sono tenuti a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera. Il riferimento è ai rifiuti depositati definitivamente in discariche di tipo B, C, D ed E (art. 3 cpv. 1 OTaRSi). I detentori devono inviare una dichiarazione della tassa OTaRSi distinta per ogni tipo di discarica.

## 1.3 Scadenze

I detentori di una discarica sono tenuti a presentare un'autodichiarazione sui rifiuti depositati definitivamente e a notificare all'UFAM i dati necessari. L'UFAM invia all'inizio dell'anno la domanda di dichiarazione della tassa OTaRSi per l'anno civile precedente (periodo di resoconto). Il termine per l'invio della dichiarazione della tassa OTaRSi è il 28 febbraio (art. 5 cpv. 1 OTaRSi). Conformemente all'articolo 5 capoverso 5 OTaRSi, se la dichiarazione è inoltrata dopo il 28 febbraio deve essere versato un interesse di mora del 3,5 per cento all'anno sull'ammontare della tassa dovuta. Questo vale anche per dichiarazioni incomplete.

<sup>1</sup> Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi; RS **814.681**)

---

## 1.4 Modulistica

I moduli della dichiarazione della tassa OTaRSi per il deposito definitivo in Svizzera sono strutturati in modo identico per tutti i tipi di discarica. I moduli per i diversi siti sono disponibili in formato digitale sul portale eGovernment DATEC (eGov DATEC) (art. 5 cpv. 2 OTaRSi):

[Dichiarazione della tassa OTaRSi | eGovernment DATEC.](#)

- Tappa 1: selezione del sito e del periodo di resoconto pertinente
- Tappa 2: dichiarazione della quantità
- Tappa 3: conferma della correttezza dei dati inseriti

La dichiarazione della tassa OTaRSi deve essere inviata in ogni caso, anche qualora nel periodo di resoconto non siano stati depositati definitivamente rifiuti. Nel caso di rifiuti riciclati in modo rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione, occorre inoltre compilare la parte corrispondente del modulo e caricare i documenti necessari.

Le spiegazioni di cui a partire dal capitolo 2 si basano sulla struttura generale della dichiarazione della tassa OTaRSi.

## 1.5 Seguito della procedura

L'UFAM esamina le dichiarazioni della tassa OTaRSi pervenute (art. 5 cpv. 3 OTaRSi) e, sulla base dell'articolo 6 capoversi 2 e 3 OTaRSi, può decidere di procedere a ulteriori controlli. Una volta che ha approvato la dichiarazione della tassa OTaRSi, l'UFAM stabilisce l'ammontare della tassa mediante decisione e lo fattura al detentore della discarica.

## 1.6 Termine transitorio

Affinché i detentori di una discarica abbiano tempo per adeguarsi alla nuova prassi esecutiva relativa alla tassa OTaRSi, per tutto il periodo di resoconto 2024 si applicano i requisiti della presente comunicazione. Le dichiarazioni corrispondenti della tassa OTaRSi devono essere inviate tramite eGov DATEC tra il 1° gennaio 2025 e il 28 febbraio 2025.

Quanto alla valutazione relativa ai rifiuti riciclati in modo rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione, a partire dal periodo di resoconto 2025 si applicherà la nuova comunicazione<sup>2</sup>. Le relative dichiarazioni saranno inoltrate nel 2026.



---

## 2 Moduli per la dichiarazione della tassa OTaRSi in Svizzera

### 2.1 Contabilità e bilancio dei materiali

In linea di principio, i rifiuti presi in consegna in una discarica vengono depositati definitivamente o riciclati in loco in modo rispettoso dell'ambiente per misure di costruzione. Se sullo stesso sito hanno luogo altre attività come il trattamento, il riciclaggio, lo smaltimento o il deposito temporaneo di rifiuti oppure sono in funzione punti di trasbordo, occorre indicare in modo chiaro i rispettivi flussi quantitativi (presa in consegna, trasferimento, deposito). Tali rifiuti non sono soggetti alla tassa OTaRSi soltanto se in discarica vengono chiaramente separati (fisicamente e logisticamente) dalla zona destinata al deposito definitivo e se le attività accessorie a essi connesse sono autorizzate dal Cantone. Tutte le quantità devono essere elencate in modo chiaro in un documento.

Questo documento può essere inviato tramite il campo «Upload: Contabilità dei materiali, bilancio dei materiali».

#### 2.1.1 Trasferimento o trattamento di rifiuti già depositati definitivamente

Dal 1° gennaio 2019, in virtù della nuova prassi esecutiva, l'UFAM non effettua più alcun rimborso di importi già pagati della tassa. Per analogia, le quantità di rifiuti per cui è già stata inoltrata una dichiarazione di deposito definitivo non possono essere dedotte dalla quantità di rifiuti per cui viene inoltrata la dichiarazione di deposito definitivo in un periodo di resoconto successivo.<sup>3</sup>

### 2.2 Totale dei rifiuti depositati definitivamente e riciclati per misure di costruzione

Il totale dei rifiuti depositati definitivamente e riciclati per misure di costruzione corrisponde alla somma di tutti i rifiuti depositati definitivamente (*metodi di smaltimento D1 e D5*) e dei rifiuti riciclati in modo rispettoso dell'ambiente per misure di costruzione (*metodo di smaltimento R10*). Le quantità devono essere arrotondate e indicate in tonnellate. Se al momento della presa in consegna i rifiuti sono registrati in metri cubi (m<sup>3</sup>) invece di essere pesati, occorre applicare un fattore di conversione di 1,5 tonnellate.

### 2.3 Riciclaggio rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione

Occorre indicare se vi sono rifiuti da dichiarare, in quanto destinati a essere riciclati in modo rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione. In caso affermativo, cliccate su «Sì». Si aprirà una nuovo menu, che vi permetterà di inserire i dati rilevanti e di caricare le prove necessarie.

<sup>3</sup> Informazione sulla nuova prassi esecutiva OTaRSi, lettera del 19 novembre 2018 ai detentori di una discarica soggetti alla tassa OTaRSi.

---

## **2.4 Calcolo dell'ammontare provvisorio della tassa**

La quantità di rifiuti depositata definitivamente, determinante per l'ammontare della tassa, è calcolata in automatico sulla base dei dati precedentemente inseriti. L'ammontare provvisorio della tassa è calcolato in funzione dell'aliquota della tassa e della quantità di rifiuti depositati definitivamente. L'ammontare così calcolato è indicato come provvisorio, salvo nel caso di una verifica ufficiale. L'ammontare definitivo della tassa viene stabilito mediante decisione.

## **2.5 Conferma della correttezza dei dati inseriti**

Il detentore della discarica deve confermare la correttezza e la completezza dei dati di cui nella dichiarazione sulla tassa OTaRSi e dei documenti inoltrati.

## **2.6 Copia al Cantone**

Al momento dell'invio della dichiarazione della tassa OTaRSi, una copia viene automaticamente inoltrata all'autorità cantonale competente (art. 5 cpv. 2 OTaRSi).

---

## 3 Riciclaggio di rifiuti rispettoso dell'ambiente in discarica per misure di costruzione

### 3.1 Aspetti generali

La tassa OTaRSi non si applica ai rifiuti utilizzati per misure di costruzione in discarica qualora sia possibile provare che tali rifiuti sono riciclati in modo rispettoso dell'ambiente e che le misure di costruzione si rendono necessarie sulla base dell'ordinanza sui rifiuti<sup>4</sup> (OPSR; RS 814.600). A tal fine, occorre compilare in ogni sua parte il modulo esteso di dichiarazione della tassa OTaRSi e inviare i documenti necessari.

### 3.2 Misure di costruzione

Ogni singola misura di costruzione deve essere registrata separatamente come riciclaggio. I rifiuti che vengono utilizzati per misure di costruzione diverse da quelle elencate non sono considerati riciclati ai sensi dell'OTaRSi, bensì depositati definitivamente.

Lo schema sottostante mostra le possibili misure di costruzione per l'ubicazione di discariche e le relative opere di costruzione che possono risultare necessarie secondo l'allegato 2 OPSR. La linea rossa rappresenta il limite del sistema della discarica così come deve essere inteso ai fini della dichiarazione della tassa OTaRSi.

<sup>4</sup> Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600; cfr. [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) > Raccolta sistematica > 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale > 81 Sanità > 814.600 Ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti [Ordinanza sui rifiuti, OPSR])

Fig. 1: Schema delle misure di costruzione in discarica


**Legenda**

- Terreno naturale
- Limite del sistema
- Materiale non contaminato
- Materiale riciclato conforme ai requisiti minimi
- Corpo della discarica (rifiuti depositati definitivamente)


**Misure di costruzione**

01. Integrazione del sottosuolo del fondo
02. Integrazione del sottosuolo del fianco
03. Drenaggio del sottosuolo
04. Impermeabilizzazione del fondo
05. Impermeabilizzazione del fianco
06. Separazione dei compartimenti
07. Drenaggio del fondo
08. Drenaggio (pacco drenante)
09. Drenaggio del fianco
10. Drenaggio della separazione dei compartimenti
11. Misure di impermeabilizzazione dei due terzi inferiori
12. Misure di impermeabilizzazione del terzo superiore
13. Drenaggio della superficie
14. Configurazione della superficie

**Ubicazione e relative opere di costruzione per discariche di tipo B**



**Ubicazione e relative opere di costruzione per discariche di tipo C, D, E**



### 3.3 Tipo di rifiuti conformi ai requisiti minimi e prove da inviare

Il materiale utilizzato in discarica per misure di costruzione deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 OPSR.

Occorre indicare il tipo di rifiuti riciclati.


I materiali edili riciclati che vengono utilizzati devono soddisfare i requisiti per i componenti dei granulati e delle ghiaie riciclati secondo lo schema sottostante e i requisiti secondo la parte del modulo dell'aiuto all'esecuzione concernente l'OPSR: Riciclaggio dei materiali minerali di demolizione<sup>5</sup> cap. 4 e 6.

**Fig. 1: Requisiti per i componenti dei granulati e delle ghiaie riciclati**

Materiali riciclati \ Materiali minerali di demolizione	Conglomerato bituminoso	Sabbia ghiaiosa	Calcestruzzo di demolizione	Materiale non separato	Sostanze estranee
Granulato bituminoso	80	20		2	0.3*
Sabbia ghiaiosa riciclata P	4	95	4	1	0.3
Sabbia ghiaiosa riciclata A	20	80	4	1	0.3
Sabbia ghiaiosa riciclata B	4	80	20	1	0.3
Granulato di calcestruzzo	3**		95	2	0.3
Granulato di materiale non separato	3		97		0.3 senza gesso + 1 % gesso + 1 % vetro



Componente principale: percentuale minima della massa



Componenti secondarie: percentuale massima della massa

Sostanze estranee Percentuale totale (massima legno, carta, plastica, metalli, gesso ...)

\* Per ragioni tecniche il granulato da conglomerato bituminoso lavorato a caldo non può contenere sostanze estranee

\*\* Secondo le norme, il granulato da calcestruzzo impiegato per la produzione di calcestruzzo non può contenere materiale bituminoso di demolizione

La tabella sottostante è un elenco esaustivo dei rifiuti e dei materiali edili riciclati che possono essere riconosciuti come utilizzabili per misure di costruzione in discarica ai sensi dell'OTaRSi. I requisiti indicati nella seconda colonna della tabella sono vincolanti. Le relative prove devono essere presentate in forma scritta (cfr. cap. 3.3.3).

Questi documenti devono essere inviati tramite il campo «Upload 1: Prove».

**Tab. 1: Tipi di rifiuti e relative prove da inviare**

Tipo di rifiuti	Prove da inviare
Suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore non inquinato secondo l'articolo 18 OPSR	Conferma scritta del committente che, tenuto conto dello stato delle emissioni e delle immissioni, dell'attuale utilizzo o dell'esperienza, non sono prevedibili maggiori tenori di sostanze nocive nel suolo
Materiale di scavo e di sgombero non inquinato secondo l'allegato 3 numero 1 OPSR	Conferma scritta del committente che, tenuto conto dello stato delle emissioni e delle immissioni, dell'attuale utilizzo o dell'esperienza, non sono prevedibili maggiori tenori di sostanze nocive nel suolo <b>oppure</b> conferma scritta che il materiale non contiene sostanze estranee e prova del rispetto dei requisiti mediante analisi chimica con indicazione della provenienza
Materiale di scavo e di sgombero secondo l'allegato 3 numero 2 OPSR	Prova del rispetto dei requisiti mediante analisi chimica con indicazione della provenienza
Materiale di scavo e di sgombero secondo l'allegato 5 numero 2.3 OPSR	Prova del rispetto dei requisiti mediante analisi chimica con indicazione della provenienza
Residuo minerale di trattamento non inquinato secondo l'allegato 3 numero 1 OPSR	Prova del rispetto dei requisiti mediante analisi chimica con indicazione del trattamento
Residuo minerale di trattamento secondo l'allegato 3 numero 2 OPSR	Prova del rispetto dei requisiti mediante analisi chimica con indicazione del trattamento
Residuo minerale di trattamento secondo l'allegato 5 numero 2.3 OPSR	Prova del rispetto dei requisiti mediante analisi chimica con indicazione del trattamento
Materiali edili minerali riciclati (granulato di calcestruzzo / granulato di materiale di demolizione non separato / granulato di asfalto / ghiaie riciclati)	Prova del rispetto dei requisiti per i componenti dei granulati e delle ghiaie riciclati secondo lo schema (figure 2) e i requisiti secondo la parte del modulo dell'aiuto all'esecuzione concernente l'OPSR: Riciclaggio dei materiali minerali di demolizione (cap. 4 e 6)

### 3.3.1 Limitazioni in materia di riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero poco inquinato (17 05 97 [rc])

Secondo l'articolo 19 capoverso 3 OPSR, il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 (17 05 97 [rc]) non può essere riciclato in discariche di tipo B per misure di costruzione.

### 3.3.2 Codice (OLTRif)<sup>6</sup> dei rifiuti riciclati in discarica per misure di costruzione

Per i rifiuti riciclati in discarica per misure di costruzione occorre indicare anche i relativi codici (OLTRif). Nel caso dei materiali edili riciclati, deve essere indicato il codice dei rifiuti originali.

### 3.3.3 Campionamento, analisi e metodi di misurazione

Il campionamento di rifiuti solidi<sup>7</sup> e i metodi di misurazione applicabili<sup>8</sup> devono essere conformi agli aiuti all'esecuzione dell'UFAM rilevanti.

Per quanto riguarda l'integrazione dei valori limite, si applica l'allegato 5 numero 6 OPSR.

<sup>6</sup> Ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif; RS 814.610.1)

<sup>7</sup> UFAM (ed.) 2019: Campionamento di rifiuti solidi. Un modulo dell'aiuto all'esecuzione concernente l'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento di rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR). Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1826; 89 pagg. Disponibile su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Tema Rifiuti > Pubblicazioni e studi > Modulo: Campionamento di rifiuti solidi

<sup>8</sup> UFAM (ed.) 2022: Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich. Prima versione aggiornata 2022. Prima edizione 2017. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1715; 106 pagg. Disponibile su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch) > Temi > Tema Siti contaminati > Pubblicazioni e studi > Messmethoden im Abfall- und Altlastenbereich (disponibile in tedesco e francese).

---

Per la documentazione e il controllo dei materiali edili riciclati occorre procedere conformemente al capitolo 7 della parte del modulo dell'aiuto all'esecuzione concernente l'OPSR: Riciclaggio dei materiali minerali di demolizione.

### 3.4 Autorizzazione

Se vengono notificati rifiuti quali materiale da costruzione, le misure di costruzione devono essere autorizzate dal Cantone. In questo contesto, valgono come prove la decisione e l'autorizzazione cantonale o altre conferme scritte da parte del Cantone.

Questi documenti devono essere inviati tramite il campo «Upload 2: Estratto dell'autorizzazione o della decisione cantonale».

### 3.5 Dimensionamento


Le misure di costruzione devono essere dimensionate in modo adeguato alla loro funzione. Possono costituire prove in tal senso piani di esecuzione e bozze della costruzione indicanti in modo chiaro il luogo di installazione, lo spessore dello strato, la quota di esecuzione realizzata durante l'anno di resoconto come pure il perimetro della discarica, compresa la misura in scala. Per la sua valutazione, l'UFAM si basa sui requisiti di cui nell'OPSR e sulla norma SIA 203.<sup>9</sup>

Questi documenti devono essere inviati tramite il campo «Upload 3: Piani di esecuzione / bozze della costruzione».

### 3.6 Quantità

Per ogni misura di costruzione e ogni rifiuto riciclato occorre indicare la quantità in tonnellate.

### 3.7 Altre misure di costruzione

Altre misure di costruzione o altri rifiuti riciclati possono essere aggiunti cliccando sul più .

<sup>9</sup> SIA-Norm 203 Deponiebau. 2016. Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA) (disponibile in tedesco).